

---

 IX LEGISLATURA
 

---

 COMMISSIONE PARLAMENTARE  
 SUL FENOMENO DELLA MAFIA

6.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 17 GIUGNO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ABDON ALINOVI

 INDICE
 

---

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>		<b>FLAMIGNI SERGIO</b> . . . . .	17
PRESIDENTE . . . . .	3	<b>D'AMELIO SAVERIO</b> . . . . .	17
<b>Deliberazione sulla proposta di modifica della legge 13 settembre 1982, n. 646, e della normativa connessa, redatta dal gruppo di lavoro costituito con delibera della Commissione in data 31 ottobre 1985. (Relatore on. Aldo Rizzo):</b>		<b>Sui lavori della Commissione:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	5, 18, 21 23, 25, 27, 29	<b>TEODORI MASSIMO</b> . . . . .	19, 25
VITALONE CLAUDIO . . . . .	5, 17, 21, 28	<b>SAPORITO LEARCO</b> . . . . .	19, 21
RIZZO ALDO (Relatore) . . . . .	8, 11 14, 16, 17	<b>PALUMBO VINCENZO</b> . . . . .	20, 28
MARTORELLI FRANCESCO . . . . .	11	<b>FERRARA SALUTE GIOVANNI</b> . . . . .	20
PALUMBO VINCENZO . . . . .	12	<b>FLAMIGNI SERGIO</b> . . . . .	23, 25
FITTANTE COSTANTINO . . . . .	13	<b>MARTORELLI FRANCESCO</b> . . . . .	23
SAPORITO LEARCO . . . . .	14, 15	<b>RIZZO ALDO</b> . . . . .	24, 26
FERRARA SALUTE GIOVANNI . . . . .	15	<b>D'AMELIO SAVERIO</b> . . . . .	25
		<b>GARAVAGLIA MARIAPIA</b> . . . . .	25
		<b>CAFARELLI FRANCESCO</b> . . . . .	26
		<b>ARMATO BALDASSARE</b> . . . . .	26, 28
		<b>MANNINO ANTONINO</b> . . . . .	27

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 17.**

ALDO RIZZO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 5 giugno 1986.

(È approvato).

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico di aver inviato – in attuazione del mandato affidatomi dalla Commissione – una lettera al governatore della Banca d'Italia, per reiterare la richiesta di acquisizione dei rapporti ispettivi sulla situazione della Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania e del Banco di Napoli. Tale lettera è del seguente tenore:

« Signor governatore,

prendo atto con piacere della riaffermazione della Sua volontà di "massima collaborazione" con questa Commissione parlamentare.

In questo spirito, nell'assicurarLe, ancora una volta, la mia convinta considerazione per le delicate funzioni cui assolve la Banca d'Italia, La informo che la Commissione, unanimemente, mi ha dato mandato di ribadire la richiesta di acquisizione dei rapporti ispettivi che l'Ispettorato presso la Banca Centrale ha redatto, a partire dal 1982, sulla situazione della Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania e del Banco di Napoli.

L'ipotesi, adombrata nella Sua lettera, circa possibili conseguenze sanzionatorie di cui all'articolo 326 del codice penale, in relazione ad una supposta violazione dell'articolo 10 del regio decreto-legge 12

marzo 1936, n. 375, a parere della Commissione parlamentare, non ha ragion d'essere per i seguenti motivi:

a) la tutela del segreto d'ufficio "anche nei confronti di *altre amministrazioni dello Stato*", non può in alcun modo essere invocata nei confronti di un organo parlamentare quale è, specificamente, questa Commissione. Anche restando nei termini letterali di una norma – emanata in ben diverso regime costituzionale – gli organi di amministrazione non sono assimilabili a quelli parlamentari che, soprattutto quelli creati per speciali funzioni ispettive e di controllo, sono regolati dalle leggi che li istituiscono e dai regolamenti propri;

b) la legge n. 646 del 13 settembre 1982 – successiva e quindi modificativa ed integrativa di ogni altra norma precedente – assegna alla Commissione il compito, tra gli altri, di "accertare la congruità della normativa e *dell'azione conseguente dei pubblici poteri*"; la dizione è ampia, riferentesi non solo alla citata legge ma anche a tutte "le altre leggi dello Stato", ed è inequivoca, essendosi il legislatore preoccupato di istituire un presidio parlamentare – di tipo nuovo, con penetranti poteri di "indagine", "verifica", "accertamento", stanti i lineamenti di un fenomeno criminale, quale quello di tipo mafioso, che cerca di coprire ed assicurare il proprio operato delittuoso, insidiando ed invadendo la sfera dei poteri legittimi, dei gangli della società civile e, specialmente, della economia. Non a caso, per espressa delega legislativa, il regolamento della Commissione che ho l'onore di presiedere, recita all'articolo 16 "per l'adempimento dei suoi

compiti la Commissione acquisisce, con le forme e le modalità ritenute più idonee, le notizie ed informazioni necessarie da enti pubblici territoriali, da altri enti pubblici nonché da soggetti privati" ed all'articolo 18 "la Commissione può disporre, informandone i Presidenti delle due Camere, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e *documentazioni*";

c) la Commissione, inoltre, in virtù dell'articolo 32 della citata legge, al primo comma, è obbligata a "*verificare* (...) nonché degli indirizzi del Parlamento, in riferimento al fenomeno mafioso e alle sue connessioni". Tale dovere di "*verifica*" si riferisce, dopo il recente dibattito alla Camera dei deputati, al punto 4 della risoluzione n. 6-00080 che recita: "che la pericolosità di tali organizzazioni è aggravata da sostegni e complicità emersi all'interno di alcuni settori di pubblici poteri, di partiti, del mondo finanziario ed imprenditoriale". Anche in ordine a tale risoluzione è essenziale ed irrinunciabile per la Commissione conoscere gli atti ispettivi direttamente dall'autorità che li ha formati. Nel caso specifico, come in altri, alla funzione ispettiva e di controllo della Commissione non è opponibile in nessun caso, il "segreto di ufficio".

In linea di fatto si osserva:

1) questa Commissione ha già acquisito - su propria richiesta - una relazione dell'Alto Commissario per la lotta contro la delinquenza mafiosa relativa alla Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania a cui è accluso il rapporto ispettivo della Banca d'Italia del settembre 1983. Prossimamente, la Commissione delibererà le modalità di esame di questi documenti, ferma rimanendo la richiesta, che qui si reitera, per acquisire gli altri eventuali rapporti successivi a quella data, nonché quelli concernenti il Banco di Napoli, insieme alle comunicazioni trasmesse dalla S.V. alle autorità giudiziarie competenti.

2) È imprescindibile interesse dello Stato democratico che la conoscenza e la valutazione, le eventuali risoluzioni relative all'oggetto della richiesta, avvengano nelle sedi istituzionali responsabili e competenti, quali questa Commissione parlamentare per le parti che la riguardano. Il fatto che i parlamentari vengano a conoscenza, attraverso organi di stampa ed altri mezzi, di atti e documenti non si sa quanto parziali ed autentici, costituisce un dato allarmante.

Ella converrà certo con me che la statuizione del "segreto d'ufficio" è innanzi tutto finalizzata al massimo di garanzie per il corretto funzionamento di tutte le istituzioni ed, in particolare, di quelle tanto delicate del sistema creditizio.

Desidero sottolineare la massima urgenza e, rinnovando le espressioni della mia considerazione, Le invio i migliori saluti ».

È pervenuta poc'anzi una lettera da parte del Governatore della Banca d'Italia. A seguito delle decisioni assunte in seno all'Ufficio di Presidenza ho invitato, dopo aver ricevuto tale lettera, il Ministro del tesoro a trovare la maniera per risolvere definitivamente entrambe le esigenze: quella irrinunciabile cui ho poc'anzi fatto riferimento con le argomentazioni esposte e quella di assicurare il Governatore della Banca d'Italia circa le perplessità da lui avanzate nella missiva di cui abbiamo poco fa parlato.

Il testo della lettera del Governatore della Banca d'Italia, Carlo Ciampi, è del seguente tenore:

« Signor Presidente, il Ministro del tesoro, con nota dell'11 giugno ultimo scorso, ha chiesto a questo Istituto i rapporti ispettivi sulla Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania e sul Banco di Napoli. La Banca ha immediatamente corrisposto alla richiesta, inviando copia integrale della documentazione al Ministro del tesoro nella sua qualità di Presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, autorità politico-

amministrativa di vertice dell'ordinamento bancario, cui spetta, a termini dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947 n. 691, "l'alta vigilanza" in materia di tutela del risparmio e di esercizio della funzione creditizia. Il Ministro del tesoro mi ha fatto ora conoscere di aver inviato i predetti rapporti ispettivi alla Signoria Vostra. Ritengo quindi che le esigenze conoscitive di codesta Commissione, riaffermatemi nella Sua del 10 giugno ultimo scorso, siano state soddisfatte.

Colgo l'occasione per inviarLe i migliori saluti ».

È arrivato poco fa presso gli uffici della nostra Commissione un grosso plico da parte del Ministero del tesoro, che ritengo possa contenere il materiale a cui si è riferito, nella lettera, il Governatore della Banca d'Italia.

Ciò detto, penso che il merito del problema che è stato sollevato sia opportuno affrontarlo in una prossima seduta della Commissione.

Ricordo che in seno all'Ufficio di Presidenza si era già deciso di porre a disposizione tutti i rapporti ispettivi per essere consultati dai commissari. Per il momento, fintanto che non avremo deciso la questione in specie e non avremo conosciuto quanto contenuto nei documenti inviatici, penso di raccomandare a tutti i membri di questa Commissione la cautela necessaria, limitandosi a prendere visione e a leggere tali atti negli uffici della Segreteria, dove sono custoditi.

**Deliberazione sulla proposta di modifica della legge 13 settembre 1982, n. 646, e della normativa connessa, redatta dal gruppo di lavoro costituito con delibera della Commissione in data 31 ottobre 1985. (Relatore on. Aldo Rizzo).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla proposta di modifica della legge 13 settembre 1982, n. 646, e della normativa connessa, redatta dal gruppo di lavoro costituito con

delibera della Commissione in data 31 ottobre 1985.

Ha facoltà di parlare il senatore Vitalone per una breve introduzione, tenendo conto che abbiamo svolto un ampio dibattito e che oggi dobbiamo licenziare una proposta di massima, affidando ai colleghi che vorranno apporre le proprie firme al progetto di legge la responsabilità di seguirne l'iter legislativo.

CLAUDIO VITALONE. Onorevoli colleghi, il gruppo di lavoro ha confrontato le proposte, che sono state già portate a conoscenza della Commissione, con i tecnici del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero dell'interno, per verificare l'esistenza di eventuali correzioni o integrazioni da apportare al testo, alla stregua dell'ampio studio che gli uffici legislativi dei due dicasteri hanno compiuto sulla specifica materia.

Credo vi siano state sostanziali convergenze: le modifiche riguardano — ne do rapida contezza — l'articolo 1. Per il problema della diffida è stato sottolineato come l'esigenza di un rafforzamento delle garanzie suggerisca l'opportunità di esplicitare in apposita motivazione le ragioni dell'avvertimento, che abbiamo più correttamente chiamato « intimazione » (anche per evitare di mutuare da un gergo abbastanza conosciuto il termine « avvertimento »). Il provvedimento dell'autorità di polizia diventa motivato senza con questo perdere le caratteristiche che noi gli abbiamo voluto originariamente assegnare, e cioè si tratta di un provvedimento che non deve lasciare tracce o conseguenze negative nella vita del cittadino, ma deve assolvere alla limitata funzione di costituire una premessa logico-giuridica ove mai si presenti l'esigenza di dar corso ad ulteriori accertamenti o misure di prevenzione in base alla legislazione vigente. Con la motivazione, sostanzialmente, si recupera anche la possibilità di gravame prevista in sede amministrativa con la forma del ricorso gerarchico all'autorità sovraordinata e con la forma della diretta richiesta di riesame, e

quindi con l'annullamento di ufficio, all'autorità che ha emesso il provvedimento, cioè il questore.

Un ulteriore punto rilevante è costituito dal recupero, nella previsione dell'articolo 1, della legge 31 maggio 1965, che estende l'applicabilità delle norme di prevenzione previste dalla legge antimafia ad altre associazioni, attraverso l'estensione di questa normativa alle associazioni previste dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, cioè la legge sugli stupefacenti.

Pur con qualche riserva e perplessità circa le conseguenze applicative dell'estensione, che potrebbero finire per cogliere realtà fenomeniche di scarso rilievo associativo (pensiamo ai gruppi di piccoli spacciatori di borgata, nei confronti dei quali si attiverebbe il complesso meccanismo), abbiamo ritenuto corretto aderire alla proposta degli uffici legislativi dei due Ministeri proprio per rafforzare lo spazio delle misure di prevenzione previste dalla legge Rognoni-La Torre.

Abbiamo operato, all'articolo 2-bis, un ritocco che in certa misura è soltanto estetico, ma che ha voluto essere anche un segnale di rafforzamento sul piano della garanzia e del rispetto di principi inalienabili di civiltà giuridica cui anche la legge di prevenzione si deve informare. Abbiamo quindi eliminato il riferimento espresso al coniuge, ai figli e ai conviventi, nel novero delle persone a carico delle quali possono essere avviate le indagini di prevenzione. Ciò per una ragione del tutto evidente, perché non è che queste categorie sfuggano alla previsione normativa; vi sono ricomprese dall'ampia dizione dell'inciso dell'ultima parte del terzo comma, laddove si afferma che le indagini sono effettuate nei confronti dei soggetti a carico dei quali si ha motivo di ritenere che possano in qualche modo aver contribuito con la propria interposizione personale a consentire il godimento del patrimonio al soggetto sospettato di appartenenza all'associazione mafiosa. Con questo intervento ablativo, mentre abbiamo ripulito sostanzialmente il testo, abbiamo voluto manifestare anche un re-

cupero di più apprezzabili livelli di garanzia nell'eliminare una presunzione che è certamente odiosa, che può essere motivata in un'ampia serie di casi, ma che non deve diventare una regola assiomatica. Sarà compito dell'autorità procedente stabilire se il convivente, il figlio o il coniuge, siano persone che hanno a che fare per rapporti diretti con l'indiziato e quindi debbano essere sottoposte all'osservazione prevista dalla legge.

Nell'articolo 2-ter abbiamo affrontato, e in certa misura risolto, una delicata tematica relativa al sequestro delle quote sociali quando si tratta di società di persone. Abbiamo registrato una serie di osservazioni da parte degli esperti del Ministero di grazia e giustizia; abbiamo organizzato una norma che vuole, nella sua dizione, recuperare la previsione dell'intervento sulle quote sociali, sia quando esse siano direttamente rappresentative del diritto di proprietà del socio intimato quale indiziato di appartenenza all'associazione mafiosa, sia quando il socio si trovi in rapporto giuridico con società personale. Abbiamo preso ad esempio la situazione del socio di lavoro - in una società di fatto - nei confronti del quale non esiste una quota rappresentativa di titolarità del bene sociale, ed abbiamo usato una espressione neutrale che consentisse di ovviare ad una situazione sulla quale il collega Rizzo si è più volte soffermato con grande vigore, e cioè che tra l'adozione del provvedimento di cautela patrimoniale e l'esecuzione dello stesso, con l'apprensione del bene (cioè con l'impossessamento da parte del custode giudiziario delle quote rappresentative del patrimonio o dei beni sociali) si potessero verificare fatti di dispersione del patrimonio sociale medesimo. Questo *iatus* è stato colmato creando la possibilità di un sequestro sui beni che fanno parte del patrimonio sociale.

All'articolo 2-quater, che è dedicato ad organizzare una migliore disciplina - rispetto a quella attuale - dell'amministrazione dei beni sequestrati, abbiamo considerato come tale amministrazione debba

essere funzionale alla conservazione giuridico-economica del bene e quindi, eventualmente, anche a consentire l'ultrattività dell'azienda in attesa che, con il provvedimento di confisca o con la restituzione, in caso di assoluzione della persona sospettata, sia assunto un provvedimento terminativo sul bene.

Allora, abbiamo stabilito che, se è sequestrata un'azienda, l'amministratore giudiziario, che deve essere scelto anche fuori dalle categorie professionali, tra persone in grado di assicurare la corretta gestione del bene, deve proseguire l'attività dell'impresa.

La nostra scelta non ha un grande sapore di novità ma è utile, perché rende evidenti dei principi già presenti nel sistema, e cioè che l'azienda non deve essere « soffocata » dal provvedimento cautelare con i conseguenti riflessi negativi sul piano occupazionale; circostanza questa che è stata tratta pretestuosamente a ragione di manifestazioni di dissenso verso la complessiva normativa di prevenzione.

**FRANCESCO MARTORELLI.** La nomina dell'amministratore come avviene ?

**CLAUDIO VITALONE.** Attraverso il tribunale.

Per quanto riguarda la commissione chiamata a formulare le proposte sulla destinazione dei beni, abbiamo ritenuto di definire la rappresentanza in questo modo: la commissione a base provinciale è presieduta dal prefetto ed è composta dal questore, dall'intendente di finanza, dal sindaco, da un rappresentante dell'organizzazione maggiormente rappresentativa dei lavoratori o dei datori di lavoro e da chi ha esercitato l'ufficio di amministratore giudiziario prima della confisca.

Abbiamo poi affrontato il problema delle certificazioni ed io credo che sia corretto partecipare alla Commissione che sul tema sono state sollevate nutrite obiezioni, specialmente da parte dei rappresentanti del Ministero dell'interno. Voi sapete che il gruppo di lavoro aveva formulato un'opzione, nel senso di introdurre la

scelta della autocertificazione, scelta tesa a snellire le procedure amministrative, ad azzerare i tempi – che attualmente sono consistenti – delle gare pubbliche, dell'appalto-concorso, che segna il passo nell'attesa che il vincitore sia dotato della certificazione rilasciata, a richiesta della stazione appaltante dall'autorità prefettizia.

Tale scelta, sostanzialmente, si riconferma anche in questa sede, pur tenendo nel debito conto le osservazioni formulate dai nostri interlocutori di questa mattina. Si suggerisce che l'aver differito il riscontro sulla certificazione, e quindi sulla insistenza di ragioni che dovrebbero determinare l'esclusione dal rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione, al momento successivo al perfezionamento del contratto, finisce per creare una serie di appesantimenti burocratici che soffocano le già affaticate attività degli organi di polizia.

Il suggerimento formulato, in sintesi è questo: ampliare l'area di esenzione, con riferimento tanto al tetto di valori, rispetto ai quali si può ritenere non necessaria la certificazione antimafia, quanto in relazione alla natura delle prestazioni negoziali dedotte in contratto (per esempio nel caso di lavoro artigiano è inutile sollecitare una certificazione antimafia); creare una fascia all'interno della quale si può esercitare il potere di autocertificazione in via ordinaria; riservare ai contratti della pubblica amministrazione di contenuto economico particolarmente rilevante l'obbligo della preventiva certificazione.

Ci si è detti che i tempi per il rilascio della certificazione, allo stato, si sono sensibilmente abbreviati, per cui si oscilla dai tre ai quattro giorni impiegati dalle prefetture più sollecitate, a circa un mese impiegato dagli uffici più appesantiti dalle richieste di questo tipo di certificazione.

Credo che il gruppo di lavoro intenda riconfermare alla Commissione la sua originaria opzione, dando atto, nella relazione che dovrà accompagnare le proposte al Parlamento, che esiste questa strada alternativa.

Debbo soggiungere che è stato sottolineato con forza come la nostra soluzione non sollevi, se non in parte molto esigua, l'Amministrazione dell'Interno dall'attuale onere che, ripeto, affatica non poco gli uffici periferici.

Noi abbiamo riconfermato la nostra idea, assicurando, com'è ovvio, che se ne sarebbe parlato in Commissione e che la stessa Commissione avrebbe esaminato l'opportunità di deferire al Parlamento una più compiuta e definitiva scelta, tenendo conto dei valori in conflitto.

La nostra dissonanza riguardava l'autocertificazione o la etero-certificazione. L'idea di alzare il tetto era già acquisita nel lavoro del comitato ristretto, tant'è che se ne parlò con riferimento ad alcune fattispecie negoziali (come il lavoro artigiano) che avevamo ritenuto di esonerare dall'obbligo della certificazione e, su questo le proposte formulate dai gruppi di studio delle Amministrazioni dell'Interno e della Giustizia sono coincidenti.

La dissonanza riguarda invece gli spazi da assegnare alla etero-certificazione. Mentre noi riteniamo che debba essere affermato il principio dell'autocertificazione, riservando il riscontro ad un momento ulteriore rispetto al perfezionamento del contratto, l'Amministrazione dell'Interno suggeriva l'esigenza di stabilire, in via di principio, per i contratti di contenuto economico particolarmente rilevanti l'obbligo della preventiva certificazione. Al riguardo, si sottolineava il rischio che il contratto di rilevante valore economico, che avesse avuto un principio di esecuzione tra contraenti — uno dei quali, in prosieguo di sviluppo della fattispecie negoziale, si fosse accertato privo dei requisiti prescritti — probabilmente avrebbe consentito un illegittimo arricchimento da parte del soggetto mafioso, con tutti i danni facilmente derivabili da tale tipo di inconveniente.

Un'ultima osservazione coglie l'efficacia da attribuire ai provvedimenti liberatori emessi in prima istanza, con riflesso sulla cautela patrimoniale assunta.

La proposta del gruppo ristretto stabiliva che, in presenza di un provvedimento liberatorio, gravato di impugnazione, dovesse rimanere ferma la cautela patrimoniale, nel senso cioè che il bene sottoposto a sequestro non dovesse essere restituito. Dal confronto di stamane è emersa una idea in parte diversa: in particolare, si è deciso di prevedere un termine breve all'interno del quale — impugnato dal pubblico ministero il provvedimento liberatorio — il giudice *ad quem* deve deliberare (in termini apprezzabilmente brevi, ma sufficienti a consentire una corretta valutazione dei presupposti del provvedimento sollecitato) la sussistenza dei requisiti per la conservazione della cautela patrimoniale.

Nell'ipotesi in cui tale provvedimento non fosse confermato, sia pure preliminarmente, dal giudice dell'impugnazione, esso si intende caducato con restituzione dei beni all'avente diritto.

Tale soluzione ci è parsa vieppiù conforme al principio di garanzia, che deve ispirare la complessiva materia della prevenzione, posto che ci si trova pur sempre al cospetto di una decisione assunta all'esito di un accertamento e resa nelle forme della giurisdizione.

Questo è il motivo in virtù del quale abbiamo aderito alla creazione di un meccanismo che, mentre salvaguarda l'esigenza di impedire la dissoluzione della garanzia patrimoniale, al tempo stesso non penalizza più del necessario il diritto di disposizione sul proprio patrimonio: diritto che deve essere riconosciuto all'avente diritto una volta che questi sia stato ritenuto non colpevole del reato contestato (se si parla del processo) oppure si ritiene non appartenga all'organizzazione mafiosa.

Questo è il ventaglio delle novità emerse stamane. In ogni caso, prego il collega Rizzo di colmare le mie eventuali trascuratezze.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il relatore, deputato Rizzo. Ne ha facoltà.

**ALDO RIZZO, Relatore.** Ringrazio il senatore Vitalone per il suo intervento che

evita a me relatore di dover scendere in tanti particolari anche se, per la verità, considero strana la procedura seguita.

**PRESIDENTE.** Ho preso atto di un accordo intervenuto tra voi.

**ALDO RIZZO, Relatore.** Sinteticamente, tratterò alcuni punti meritevoli di una ulteriore esplicitazione.

Nel varare il testo definitivo della proposta di modifica della legge 13 settembre 1982, n. 646 e della normativa connessa, abbiamo fatto tesoro degli interventi svolti dai commissari nonché di quelli del ministro dell'interno e del Guardasigilli. Inoltre, abbiamo incontrato gli esperti del dicastero dell'interno e di quello di grazia e giustizia, ai quali devo dare atto del grosso contributo fornito ai lavori della Commissione: infatti, talune disposizioni modificate sulla base delle indicazioni governative, hanno permesso di migliorare il testo predisposto.

In sostanza, si tratta di aggiustamenti di carattere tecnico: mi soffermerò su alcuni di essi in quanto, a mio avviso, hanno una maggiore rilevanza politica.

Per quanto concerne la diffida, il collega Vitalone ha chiarito in quale direzione si muova il testo. Come, per altro, era precisato nella risoluzione votata dalla Camera dei deputati al termine del dibattito sulla relazione della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, tale istituto viene abolito: al suo posto è stata introdotta l'intimazione orale che possiede una efficacia limitata, nel senso cioè che per colui al quale è indirizzata l'intimazione, nell'ambito del triennio può essere proposta la misura di prevenzione.

Il presupposto giuridico della proposta per la misura di prevenzione era la diffida, mentre ora, l'istituto da noi creato, ha solamente l'effetto di cui ho parlato. Comunque, credo meriti di essere sottolineato il fatto che viene meno il ritiro della patente, che sappiamo quanti danni ha provocato.

In buona sostanza l'istituto si limita a precisare che il questore può chiamare

l'interessato e, nell'avvertirlo che a suo carico esistono dei sospetti (indicandone i motivi) e che nei suoi confronti può essere proposta la misura di prevenzione, lo invita a cambiare sistema di vita. Accettando il suggerimento degli esperti ministeriali, abbiamo ritenuto opportuno prevedere – nei confronti di questo provvedimento – la possibilità di presentare ricorso in via amministrativa e giurisdizionale: quindi, ricorso al questore, in via gerarchica al prefetto ed, in ultima istanza, ricorso giurisdizionale.

Naturalmente, ci siamo posti il problema delle diffide in corso. La scelta effettuata – che credo meriti ampio consenso – concerne l'automatica decadenza di tutte le diffide: per quelle disposte nell'ambito del triennio precedente all'entrata in vigore di questa legge, si è sancita la loro trasformazione in intimazioni orali, con i limitati effetti previsti per l'istituto e cioè la possibilità che nel triennio possa essere stabilita la misura di prevenzione.

Un altro punto importante riguarda il soggiorno obbligatorio, per il quale rimane ferma la previsione della sua disposizione nell'ambito regionale, al fine di evitare il trasferimento del soggiornante in altre regioni.

Inoltre, vi è la novità dell'estensione della legislazione antimafia al traffico degli stupefacenti: credo che la scelta effettuata sia da accettare non solo in quanto indicata nella risoluzione approvata dal Parlamento, ma anche perché corrisponde ad una esigenza fortemente avvertita.

Credo sia opportuno ribadire la scelta di campo effettuata dalla Commissione, quella cioè di prefigurare che per i beni sequestrati, se si tratta di aziende, occorre fare di tutto per favorire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale e per salvaguardare i posti di lavoro; mi pare importante sottolineare, inoltre, che nel nuovo testo è prevista un'ampia tutela dei diritti dei terzi, a differenza della legislazione attuale.

Ritengo necessario soffermarmi brevemente sul tema delle certificazioni antimafia. La differenza sostanziale tra il

testo del Governo e il testo predisposto dalla Commissione riguarda la possibilità che si faccia ricorso, al posto delle certificazioni antimafia, alle dichiarazioni sostitutive degli interessati. Ambedue i testi prevedono, negli stessi termini, che per tutta una fascia di situazioni non si faccia ricorso alla certificazione antimafia, come per esempio per l'erogazione di mutui al di sotto dei dieci milioni, per la vidimazione ed il rinnovo delle licenze, delle concessioni e delle autorizzazioni, per l'ipotesi di concessione di mutui, finanziamenti e crediti agevolati al di sotto dei dieci milioni e per il caso di appalti o subappalti al di sotto dei trenta o cinquanta milioni.

Pur con questa delimitazione, rimane assai ampia la fascia dei negozi colpiti dalla certificazione antimafia secondo la legislazione vigente. È in questo punto la divaricazione tra il testo del Governo e il testo della Commissione: quello del Governo, in buona sostanza, dice che nel caso in cui vi sia una richiesta di licenza, di concessione, di autorizzazione, di iscrizione ad albo e di partecipazione ad appalti e subappalti superiori a quella somma, o nel caso in cui si richieda un credito agevolato, un mutuo o un finanziamento, deve continuare a permanere il sistema delle certificazioni.

Invece, il testo predisposto dalla Commissione prevede che, in tutti questi casi, è sufficiente — perché l'iter amministrativo abbia corso e possa concludersi — la dichiarazione sostitutiva dell'interessato, cioè una dichiarazione con la quale il soggetto interessato attesti che a suo carico non esistono procedimenti di prevenzione o procedimenti penali *ex* articolo 416-bis c.p.; è chiaro che se il soggetto attesta il falso viene punito grazie ad una norma appositamente prevista dal nostro testo.

Quindi, le certificazioni vengono spostate ad un momento successivo; infatti, nella realtà, numerosi imprenditori, commercianti, artigiani o cittadini hanno subito grossi disagi e hanno sopportato grossi costi economici per il fatto di vedere bloccata la loro richiesta e quindi la possibilità dell'appalto, del mutuo, del

finanziamento, della concessione o dell'autorizzazione, in attesa che arrivasse la certificazione antimafia. Ora, invece, si può dare ugualmente il via all'iter amministrativo, ritenendo sufficiente soltanto la dichiarazione sostitutiva; però l'amministrazione è tenuta a richiedere la certificazione antimafia, con la conseguenza che se l'interessato ha dichiarato il falso non solo risponderà del reato previsto nel nostro testo, ma in più incorrerà nella risoluzione del contratto di appalto o nella revoca della licenza o della concessione.

LEARCO SAPORITO. È sufficiente, quindi, l'autodichiarazione di mancanza di intimazione?

ALDO RIZZO, *Relatore*. No, il soggetto deve dichiarare di non avere precedenti di mafia; si deve limitare a dire: « non ho questi precedenti ». Se dichiara il falso, avrà tutta una serie di conseguenze. Per altro questo strumento non vanifica l'azione antimafia prevista dalla legge Rognoni-La Torre, perché tutti i rapporti inclusi nel testo hanno carattere continuativo nel tempo, non hanno carattere istantaneo. Si tratta, infatti, del rilascio di una licenza o di una concessione, di un appalto o di una erogazione. In tutti questi casi può intervenire la revoca o la risoluzione, per cui non esiste la preoccupazione che un soggetto mafioso possa avere un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione non consentito.

La motivazione data dagli organi del Ministero dell'interno è che con questo sistema si finirebbe probabilmente con l'allentare la possibilità dell'azione antimafia, perché le certificazioni avrebbero un passo meno rapido. A prescindere dal fatto che questo è un problema, a mio avviso, di responsabilità politica e di funzionamento degli apparati burocratici, la questione che abbiamo sul tappeto e alla quale dobbiamo dare una risposta riguarda migliaia di cittadini che sono stati tartassati da questo sistema.

Infatti si è verificato — e nulla esclude che si possa ulteriormente verificare —

che, nonostante il chiaro dettato della legge, le certificazioni antimafia siano state richieste per tutti i soci (tre, quattro o diecimila) delle cooperative, e che la diffida sia stata valorizzata, sebbene non si tratti di strumento previsto dalla legge Rognoni-La Torre, ma dalla legge riguardante le misure di prevenzione in generale, che addirittura poteva colpire gli oziosi ed i vagabondi, i quali nulla hanno a che vedere, ovviamente, con la mafia.

Per tutta questa serie di considerazioni reputiamo assai valida la scelta da noi effettuata, che certamente consente anche alla pubblica amministrazione di operare con la dovuta solerzia, senza essere costretta a subire la « mannaia » della certificazione antimafia, certificazione che qualche volta non arriva, in quanto non tutte le prefetture d'Italia forniscono in materia risposte sollecite. Riteniamo quindi valida la nostra richiesta; la confermiamo e la proponiamo alla Commissione.

LEARCO SAPORITO. Se una delle richieste provenienti dalle associazioni di categoria dice che ogni tre mesi ...

ALDO RIZZO, *Relatore*. Questo sarebbe stato necessario qualora avessimo continuato a valorizzare la certificazione antimafia. In questo caso si dovrebbe dire, per esempio: « ho venti copie della stessa certificazione, faccio contemporaneamente dieci contratti di fornitura e, allora, presento le dieci certificazioni ». Se noi consentiamo la dichiarazione sostitutiva, il problema non esiste più e a mio avviso anche da questo punto di vista riusciamo ad alleggerire la macchina amministrativa.

Comunque abbiamo accolto molte indicazioni pervenute dal Governo e riteniamo che questo testo possa essere approvato dalla Commissione e presentato il più presto possibile con le nostre firme al Parlamento, in modo che abbia un iter legislativo molto veloce.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Martorelli. Ne ha facoltà.

FRANCESCO MARTORELLI. È stato detto – e giustamente – che i beni sequestrati debbono essere gestiti ed amministrati in modo tale da assicurare la produttività dei medesimi. L'amministratore di questi beni è denominato custode. Questi o l'amministratore giudiziario è tenuto a svolgere una attività di ordinaria amministrazione...

ALDO RIZZO, *Relatore*. Con l'autorizzazione del giudice delegato l'amministratore giudiziario può anche compiere atti straordinari alienando i beni.

FRANCESCO MARTORELLI. Benissimo, non mi soffermerò allora su questo aspetto.

Un'altra considerazione riguarda la questione della necessità o meno di prevedere limiti all'elettorato passivo in caso di condanna, *ex* articolo 416-*bis* del codice penale, o di misure di prevenzione definitive in caso di condanna per peculato, per appropriazione, corruzione o falso in atto pubblico, in cui l'ente regionale, provinciale o comunale alla cui amministrazione il soggetto si candida, risulti un soggetto passivo o danneggiato.

Ciò detto, riterrò opportuno proporre un limite all'elettorato passivo estendendolo anche alle unità sanitarie locali. Non è possibile, infatti, che vi sia un presidente o un « gestore » di qualche unità sanitaria locale che sia stato condannato per atti compiuti contro la struttura sanitaria medesima. Questo discorso vale anche per gli enti di controllo; spesso registriamo casi in cui presidenti o membri di comitati di controllo sono stati condannati per atti commessi in danno degli enti cui sono preposti.

Queste disarmonie esistenti nel sistema in vigore possono essere risolte stabilendo – come ho appena detto – un limite all'elettorato passivo. Pertanto credo che nel nostro ordinamento debbano essere previste norme del genere. Una normativa siffatta risulterebbe, a mio giudizio, altamente moralizzatrice, oltre che sanzionatrice di comportamenti indegni.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il senatore Palumbo. Ne ha facoltà.

**VINCENZO PALUMBO.** Credo che sia il caso, in questa sede, di formulare una valutazione complessiva della relazione redatta dal Comitato ristretto.

I punti principali contenuti nella relazione del Comitato ristretto riguardano la nuova disciplina dell'obbligo di soggiorno, l'abolizione della diffida e la sua sostituzione con l'avvertimento orale, l'introduzione dell'istituto della riabilitazione in sede di prevenzione, l'estensione a tutta la polizia dei poteri di indagine finora riservati alla polizia giudiziaria, l'alleggerimento dell'obbligo delle certificazioni e l'introduzione di norme circa l'amministrazione dei beni sequestrati e la destinazione di quelli confiscati.

Sui singoli punti cercherò di formulare un giudizio, anche se necessariamente sommario, per poi concludere il mio intervento con considerazioni complessive sulla relazione stessa.

Per quanto riguarda la modifica della disciplina dello obbligo di soggiorno ritengo che essa debba essere considerata positivamente. Il gruppo al quale appartengo aveva sollecitato tale modifica da tempo e le indicazioni emerse dal Comitato ristretto sono in linea con quelle fornite appunto dal nostro gruppo.

In pratica, la nuova disciplina proposta, limitando il soggiorno obbligatorio, dell'individuo soggetto alla misura preventiva, in comuni limitrofi o in comuni compresi nel comune di residenza (solo per casi eccezionali il soggiorno obbligatorio è previsto in colonie agricole o case di lavoro), raggiunge due scopi, a mio avviso, importanti. Il primo è quello di evitare una misura troppo pesante, dato il carattere di semplice norma cautelare dell'obbligo di soggiorno, « esportando » e « trapiantando » possibili nuclei di criminalità in aree che fino a quel momento non erano coinvolte da fenomeni di criminalità organizzata.

Per quanto riguarda la sostituzione della sanzione della diffida con quella dell'avvertimento orale, priva di effetti

pregiudizievole per l'interessato (quali, per esempio, il ritiro della patente, del porto d'armi e della licenza di caccia), riteniamo che questa nuova disciplina, se approvata, risponderà alle esigenze di una maggiore salvaguardia dei diritti di libertà del cittadino, ai quali la nostra parte politica è stata sempre particolarmente attenta. Per l'avvertimento orale è, tuttavia, prevista la stesura di un processo verbale, perché l'atto rivesta una natura sostanziale certa. L'unica osservazione che può essere fatta, a tale proposito, è che probabilmente si potrebbe registrare un passaggio troppo repentino da una misura, estremamente attenuata qual è quella dell'avvertimento orale (che non comporta, per esempio, nemmeno il ritiro del porto d'armi) ad un'altra, successiva ed estremamente rigida quale quella del soggiorno obbligato, senza cioè che vi siano misure intermedie. È comunque questo un aspetto su cui ci soffermeremo ancora.

Quanto all'istituto della riabilitazione, in sede di prevenzione, riteniamo che esso risponda a quelle che sono le finalità costituzionali di recupero degli individui soggetti a misure giudiziarie penali; per cui tale istituto è da valutare a mio giudizio, positivamente. Tale riabilitazione verrà concessa dopo tre anni di buona condotta; comporterà il venir meno delle nuove incapacità in campo amministrativo previste dall'articolo 11 del testo in esame, in merito alla licenza, all'autorizzazione e alla concessione di contributi pubblici.

L'estensione a tutta la polizia dei poteri di indagine finora riservati alla polizia giudiziaria è da ritenersi senz'altro necessaria dopo che è stato riscontrato che, in sede di applicazione della legge n. 646, gli accertamenti patrimoniali e bancari si svolgevano con una lentezza spesso eccessiva e con inconvenienti burocratici dovuti ai non perfetti collegamenti tra le forze di polizia. D'altra parte, sappiamo bene che il Corpo della guardia di finanza ha un organico limitato, per poter sopportare un onere di lavoro così eccessivo.

Sull'alleggerimento dell'obbligo delle certificazioni abbiamo discusso a lungo. Esso, a mio giudizio, è più che auspicabile perché il sistema attuale comporta oneri eccessivi sia in termini di costi veri e propri (certificati, bolli, eccetera) sia in termini di disponibilità di tempo, spesso insopportabili per imprese medie e piccole che partecipano a centinaia di gare l'anno. La proposta in esame prevede, giustamente, un sistema semplificato, che si basa sulle autodichiarazioni, cioè sulle dichiarazioni rese dagli interessati sotto la propria responsabilità; la pubblica amministrazione si farà carico di verificare l'esattezza delle dichiarazioni rilasciate. Con tale dichiarazione l'interessato dovrà produrre i certificati di famiglia e di residenza, la cui validità - attualmente di tre mesi - potrebbe essere estesa, a mio avviso, fino ad un anno; si potrebbe prevedere - tra l'altro - la richiesta in carta semplice di tutta la documentazione necessaria. Altro punto importante è la introduzione dell'obbligo di dichiarazione anche da parte di persone non residenti in Italia.

Nella relazione si propone poi opportunamente di abolire l'obbligo di dichiarazione o certificazione nei casi minimali.

Altra modifica normativa proposta è quella relativa all'amministrazione dei beni sequestrati e alla destinazione di quelli confiscati. Anche questa proposta viene giudicata positivamente dal gruppo liberale. Si risolvono, infatti, con essa, incertezze giurisprudenziali e si stabilisce che il tribunale può procedere al sequestro dei beni anche immediatamente per evitare che, prima della fase del contraddittorio in camera di consiglio, la notizia della presentazione della proposta di sequestro consegua l'effetto dell'occultamento del patrimonio dell'indiziato. I beni sequestrati, nel caso si tratti di imprese dissestate, non verranno più sottoposti a procedura fallimentare ma alla liquidazione coatta amministrativa e questo in considerazione della qualità di organo pubblico rivestita dall'amministratore giudiziario.

Infine, viene anche previsto il nuovo concetto di amministrazione dei beni sequestrati, in sostituzione di quello di mera custodia. Questo significa in particolare - almeno per noi - che gli amministratori giudiziari dovranno essere dotati di particolare qualificazione professionale e che dovranno mirare ad una gestione dell'impresa che consenta di mantenerla, se possibile, attiva, salvaguardando così i posti di lavoro.

In conclusione, il giudizio del gruppo liberale sulla proposta del gruppo di lavoro è complessivamente positivo. Noi riscontriamo nella proposta una maggiore tutela della libertà del cittadino, un alleggerimento sensibile dei troppo onerosi adempimenti che la vigente normativa prevede per l'esercizio delle attività produttive nelle quali è coinvolta la pubblica amministrazione, e, al tempo stesso, ci sembrano rafforzati e migliorati alcuni controlli. Si tratta, come è detto nella relazione introduttiva del progetto, di norme modificative ed integrative che soddisfano, a nostro parere in modo significativo, esigenze di carattere pratico emerse in questi anni di applicazione della legge Rognoni-La Torre e che noi giudichiamo positivamente.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il deputato Fittante. Ne ha facoltà.

**COSTANTINO FITTANTE.** Onorevoli colleghi, se ho seguito attentamente la relazione del collega Rizzo, mi è sembrato di capire che, per quanto riguarda le opere e le forniture fino a 50 milioni di lire di valore, non verrebbe richiesta la certificazione preventiva. A questo proposito vorrei sollevare un problema. Spesso, in questa Commissione abbiamo parlato dell'illegalità diffusa esistente in alcune aree del Mezzogiorno, in particolare in alcune regioni. Tale illegalità diffusa si estrinseca anche attraverso una forma molto semplice, cioè quella del frazionamento delle opere e della contrattazione a trattativa privata per quanto riguarda gli appalti. Allora, se non vincoliamo la possibilità per la pubblica amministrazione di

affidare l'esecuzione di lavori o di richiedere forniture fino al valore di 50 milioni di lire, al criterio che tali forniture devono essere unitarie (nel senso che non si frazionano nel tempo, per cui il preventivo, pur superando i 50 milioni, è poi frazionato in modo da sfuggire alla certificazione preventiva) e se, per altro verso, non inseriamo il vincolo che l'opera che si appalta fino a 50 milioni senza la certificazione preventiva deve essere un'opera che inizia e si conclude e per la quale non è possibile il ricorso all'articolo 1 della legge sugli appalti che, come sapete, colleghi, consente l'attribuzione alla stessa impresa, a trattativa privata, dei lotti successivi, se non inseriamo una norma che pone tali vincoli, il rischio che corriamo è che la gran parte delle opere pubbliche, specie nei piccoli comuni del Mezzogiorno, sostanzialmente sfuggirà al controllo preventivo attraverso la certificazione richiesta dalla legge Rognoni-La Torre.

Ho voluto porre questo problema affinché si trovi il modo in cui stabilire che non si può procedere all'esecuzione di opere o all'acquisizione di forniture per frazionamento, superando nella globalità l'importo di 50 milioni, perché in questo caso non vi è obbligo di certificazione preventiva.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il senatore Saporito. Ne ha facoltà.

**LEARCO SAPORITO.** Ritengo che la preoccupazione testè espressa dal collega Fittante non dovrebbe sussistere poiché dobbiamo immaginare che un'impresa mafiosa abbia le caratteristiche comuni dell'impresa criminale, cioè il profitto. Mi domando quale profitto vi possa essere su un appalto o fornitura di 50 milioni.

**COSTANTINO FITTANTE.** Ma su un'opera di 300 milioni frazionata?

**LEARCO SAPORITO.** Diventa troppo eclatante la divisione in cinque, sei o otto lotti. Non che io non condivida le preoccupazioni del collega Fittante, ma credo

che non ci convenga tagliarci la strada per un certo esonero, quanto piuttosto puntare laddove effettivamente possono esistere penetrazioni mafiose rilevanti.

Nel ringraziare i colleghi per l'egregio lavoro che hanno compiuto e che racchiude mesi di dibattito che si è svolto fra noi e nei confronti del Governo, chiedo loro se, nell'introdurre il nuovo istituto dell'intimazione, abbiano tenuto conto di tutta la disciplina che viene a mancare e che è già consolidata nel nostro ordinamento penale per quanto riguarda la diffida. Non so se si siano preoccupati di prevedere tale disciplina.

**ALDO RIZZO, Relatore.** Sì, l'abbiamo prevista.

**LEARCO SAPORITO.** Benissimo. Passo allora ad un altro argomento. Il soggiorno obbligato viene mantenuto così com'è, però in ambito regionale. Chiedo allora ai colleghi se abbiano valutato questa soluzione in rapporto alle singole regioni, tipo la Calabria o la Sicilia, data la diffusione capillare sul territorio della delinquenza mafiosa.

**ALDO RIZZO, Relatore.** Noi prevediamo che, in linea di principio, il soggiorno obbligato si debba scontare nel luogo di dimora. Il palermitano mafioso, cioè, sconta il soggiorno obbligato a Palermo; se è di Gioiosa Marea, lo sconta a Gioiosa Marea. Ciò per la semplice considerazione che gli organi locali di pubblica sicurezza conoscono bene il soggetto e gli altri sospettati e quindi sono in grado di meglio capire che tipo di attività svolge il soggetto stesso, cosa che non si è mai verificata in tutti i casi in cui il soggiornante obbligato viene mandato in altri luoghi, perché continua i suoi rapporti con chi vuole e gli organi di pubblica sicurezza non sanno chi sono le persone con cui si stabiliscono tali rapporti e non vi è nessun controllo.

Riteniamo inoltre che, nei casi di grave pericolosità del soggetto, il soggiorno obbligato si possa scontare in altri luoghi, ma sempre nell'ambito della

stessa regione, al fine di evitare gli effetti perversi che si sono verificati in passato (fenomeni di mafia, ribellioni delle popolazioni locali, disagi agli stessi interessati e ai loro familiari).

**LEARCO SAPORITO.** Un'ultima domanda prima di concludere. Se è positiva l'estensione dell'ambito della legge anche nel traffico della droga, come abbiamo auspicato tantissime volte, vorrei chiedere ai colleghi se abbiano tenuto conto anche di alcune perplessità e delle garanzie che furono richieste dall'apposito Comitato di lavoro presieduto dal senatore Garibaldi. Domando se si è tenuto conto delle conclusioni di quel Comitato.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il senatore Ferrara Salute. Ne ha facoltà.

**GIOVANNI FERRARA SALUTE.** Signor Presidente, vorrei innanzitutto esprimere una valutazione generale positiva del lavoro della Commissione e quindi delle proposte di modifica della legge n. 646 del 1982 avanzate dal gruppo di lavoro, che ci sono state oggi illustrate. Desidero soltanto esporre un paio di osservazioni su due momenti di tali proposte. Mi riferisco alla questione del soggiorno obbligato e a quella dell'amministrazione dei beni. Si tratta di osservazioni piuttosto generiche che stabiliscono una riserva di ulteriore esame nel momento in cui le proposte di modifica dovessero diventare – come si auspica – un vero e proprio progetto di legge.

Per quanto riguarda il soggiorno obbligato, le preoccupazioni di natura tecnica, di polizia e di sorveglianza, sono ben note ed ampiamente giustificate, come pure le preoccupazioni delle popolazioni di regioni lontane e abitualmente estranee ai fenomeni di cui abbiamo notizia molto precisa e preoccupata. Porto l'esempio della Lombardia, che io conosco abbastanza bene, dove si sono avuti fenomeni di comuni dell'area della grande Milano che hanno finito con l'ospitare centinaia di soggiornanti, trasformandosi così in comuni sconvolti.

Tuttavia resta un fatto: nell'adottare questa linea di regionalizzazione del soggiorno obbligato, noi indiscutibilmente ammettiamo un principio e cioè che le regioni da cui proviene maggiormente il fenomeno della malavita di cui ci occupiamo – in sostanza le regioni Campania, Sicilia e Calabria – sono regioni privilegiate al contrario. Si considera assolutamente normale che in un paese della Sicilia vengano inviati 200 siciliani mafiosi, mentre è anormale che vengano inviati in un paese dell'Emilia. Questa è certo una scelta saggia ma implica la rinuncia a ripartire sulle spalle di tutti gli italiani un male italiano e non solo locale; si tratta dell'adozione saggia e prudente di un criterio che si presta ad essere « rovesciato », dal momento che i siciliani potrebbero dire: « Perché non mandate queste persone da qualche altra parte?; finché restano qui rappresentano per noi dei problemi che altrimenti non avremmo ». In questo modo si ammette, di fatto, che esistono delle regioni che non solo sono promotrici, ma che è giusto siano anche un po' vittime di certe situazioni.

Questo è un grosso problema difficilmente solubile e certo non solubile a parole.

Un discorso analogo ritengo debba essere fatto sulla questione dell'amministrazione dei beni, in particolare per quanto riguarda la costituzione della figura dell'imprenditore supplente – che, in pratica, è un imprenditore a pieno titolo – in vista della salvaguardia del posto di lavoro e non del patrimonio come tale, che non interessa se non nella sua funzione sociale di patrimonio « datore di lavoro ».

Anche in questo caso la scelta deriva da un criterio saggio, stimolato da esperienze passate molto amare. Però anche qui vi è il riconoscimento del fatto che, non essendo in condizione di assicurare la repressione a media scadenza del fenomeno mafioso, bisogna in qualche modo attenuarne gli effetti dolorosi.

Nel momento in cui sosteniamo, in linea di principio ed in linea politica, che il fenomeno mafioso, nella sua dimensione economica, cioè di inserimento

nel tessuto economico, rappresenta un dato negativo, è contraddittorio che noi poi ne sopprimiamo gli effetti negativi. Intendo dire che in fondo sarebbe bene che le popolazioni soffrissero delle conseguenze del fatto che si vada a lavorare in imprese notoriamente o probabilmente mafiose. Certo non è bene che i lavoratori soffrano, ma è pericoloso che si pervenga ad una normalizzazione progressiva delle conseguenze dannose del potere mafioso. Alla lunga si viene a creare una garanzia per coloro che sarebbero vittime incolpevoli, i lavoratori, per i quali, dopo tutto, il capitale mafioso non rappresenta un male perché il fatto che poi sia individuato e colpito, non fa soffrire nessuno. In fondo, introduciamo una cura sintomatica che può aggravare il male, in quanto non ne fa avvertire la natura profonda delle conseguenze negative.

Oltre tutto — questo è un altro aspetto del problema — non so quanto sia realizzabile la figura della supplenza nell'opera dell'imprenditore, in quanto tale opera ha tutta una gamma di possibilità di azione e di compiti che un individuo, per quanto estraneo, non so se è in grado di assolvere fino in fondo. Fino a che punto, ad esempio, l'imprenditore supplente può, se necessario, licenziare, mettere in cassa integrazione nel caso in cui l'azienda non si trovi nelle condizioni di dover essere liquidata? Fino a che punto può fare progetti, può prevedere l'utilizzazione del capitale in nuovi investimenti? La sua funzione economica mi sembra difficile da realizzare integralmente. Si finisce per creare una sorta di situazione « congelata » in cui si rischia di garantire solo l'occupazione anche a scapito della condotta dell'impresa stessa. Possiamo avere il caso di un imprenditore ufficiale supplente il quale, pur di non licenziare, perché in fondo il suo compito essenziale è questo, fa affrontare all'azienda situazioni antieconomiche che un imprenditore vero e proprio gestirebbe in modo diverso.

Mi sembra che stiamo affrontando una situazione pericolosa ed al limite, irrealistica, però, siccome queste proposte sono nate da esperienza e saggezza, io certo

non le rifiuto, mi limito a porre questi interrogativi per un eventuale approfondimento.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il deputato Rizzo. Ne ha facoltà.

**ALDO RIZZO.** Credo che l'obiezione del collega Ferrara sia molto interessante ed importante.

Noi sappiamo che la maggior parte delle imprese mafiose, in conseguenza del sequestro operato dalle autorità giudiziarie, sono fallite, fatto questo che si è riflesso negativamente sull'economia locale e sull'occupazione.

Noi non pensiamo che le nostre proposte possano in qualche modo legittimare le imprese mafiose. Il singolo operaio che va alla ricerca del lavoro non va tanto « per il sottile », soprattutto se svolge un'attività onesta: l'operaio edile, rimane tale e probabilmente è disposto ad accettare qualunque offerta di lavoro proprio perché è onesto sotto tutti i profili.

Le difficoltà per le imprese mafiose noi le prevediamo e quindi, da questo punto di vista, possiamo essere sereni. Coloro i quali contrattano con le imprese sospettate di mafiosità, si trovano, nel caso in cui viene adottato il provvedimento della magistratura, in difficoltà: ad esempio, le banche che hanno operato delle aperture di credito, automaticamente vengono a trovarsi nella posizione di creditori che non si possono soddisfare sui beni oggetto di ablazione da parte dello Stato. Per questo gli istituti di credito, i fornitori porranno una particolare cautela nell'iniziare rapporti contrattuali con chi è « chiacchierato ».

Noi non intendiamo mettere le imprese mafiose in condizione di operare serenamente, però vogliamo evitare effetti negativi per l'economia, soprattutto se si tiene conto che una volta che l'impresa viene tolta dalle mani dell'indiziato di appartenere alla mafia e passa nelle mani di un amministratore giudiziario, il quale opera sotto la vigilanza e con l'autorizzazione della Magistratura, non c'è motivo per penalizzarla ulteriormente sino al

punto di creare condizioni che comunque portano al fallimento dell'impresa.

Ritenevo doveroso questo chiarimento.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il senatore Flamigni. Ne ha facoltà.

**SERGIO FLAMIGNI.** Signor Presidente desidero fare una breve dichiarazione, dopo gli interventi dei miei compagni Martorelli e Fittante, al fine di esprimere l'adesione del gruppo comunista alla positiva opera svolta dal gruppo di lavoro.

Voglio mettere in evidenza che la nostra adesione è dovuta alla constatazione che nel testo sottopostoci, sono state accettate le principali richieste di modifica da noi avanzate. Ricordo che in sede di discussione sulla relazione presentata in Parlamento, sottolineammo la necessità di giungere all'abolizione della diffida, al superamento degli « intoppi » burocratici causati dalle attuali procedure delle certificazioni; all'introduzione dell'amministrazione dei beni sequestrati con la tutela dei terzi, dei posti di lavoro e la continuazione dell'attività aziendale; alla necessità di destinare i beni confiscati a fini sociali; al superamento del soggiorno obbligato, molto esteso su scala nazionale, passando al regime di sorveglianza sul posto e, infine, alla riabilitazione dei sottoposti a misure di sorveglianza speciale, nel momento in cui abbiano dimostrato un comportamento corretto.

Ripeto, nel riscontrare il positivo accoglimento delle nostre istanze, rinnovo l'adesione del mio gruppo al lavoro svolto.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il senatore D'Amelio. Ne ha facoltà.

**SAVERIO D'AMELIO.** Sento il dovere di ringraziare i membri del gruppo di lavoro per l'elaborazione delle proposte enunciate nella loro essenzialità.

Tuttavia, desidero aggiungere che, sia le modifiche riguardanti più direttamente le procedure di carattere squisitamente preventivo, sia quelle concernenti gli aspetti penali e, più in generale, giudiziari, erano attese.

Non ho avuto la possibilità di seguire tutti gli interventi, però credo che, per quanto riguarda la proposta dei diritti civili estesi ai diritti elettorali avanzata dal collega Martorelli, sia necessaria una riflessione approfondita. Per tale motivo, evito di pronunciarmi, fidando che essa non faccia parte del testo sul quale ci siamo soffermati.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il deputato Rizzo. Ne ha facoltà.

**ALDO RIZZO.** Signor Presidente, se mi è consentito di intervenire nuovamente, desidero dar conto di un'ulteriore aggiunta.

Vi è una richiesta da parte del Ministero dell'interno per il conferimento ai prefetti della possibilità di svolgere accertamenti ed indagini, nel caso in cui sussistano sospetti di infiltrazione mafiosa nei servizi della pubblica amministrazione, in enti locali.

A mio avviso, tale richiesta potrebbe essere accolta sempre che si individui tale potere (che, per altro, il decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 conferisce all'Alto commissario) come una possibilità di delega dell'Alto commissario ai singoli prefetti.

Personalmente, sono tanto convinto dell'opportunità di questa norma, quanto penso non sia il caso di creare una proliferazione di poteri. Secondo me, infatti, occorre tener ferma la responsabilità diretta e primaria dell'Alto commissario, al quale conferire il potere di delega, di guisa che possa attribuire ai singoli prefetti tale facoltà caso per caso.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il senatore Vitalone. Ne ha facoltà.

**CLAUDIO VITALONE.** Signor Presidente, la proposta che il collega Rizzo ha presentato è meritevole di ogni considerazione: condivido ciò che ha detto, ma mi preoccupo di dare sempre delle risposte compiutamente organiche a qualunque tipo di intervento noi vogliamo disciplinare in materia.

Premesso che l'attività della Commissione non si esaurisce con questo « pacchetto » di proposte legislative, nel lavoro che ci proponiamo di proseguire, abbiamo immaginato di riservare un'attenzione particolare all'esigenza di garantire trasparenza all'attività degli enti locali.

In quella sede dovremo considerare i suggerimenti che stasera sono affiorati dagli interventi dei colleghi, i quali hanno indicato l'esigenza di recuperare fra cause di ineleggibilità, incompatibilità o altro attività di collusione o di partecipazione all'impresa criminale.

Credo che la sede idonea per organizzare una disciplina di poteri di indagine penetranti sull'attività degli enti locali, con il conferimento di facoltà d'iniziativa a specifici funzionari, sia proprio questa: il riassetto della materia con l'esame di tutta una serie di situazioni che debbono essere, secondo me, confrontate anche con il nutrito numero di proposte già formulate dall'autorità di governo.

Piuttosto che ampliare il dibattito, collega Rizzo ....

ALDO RIZZO, *Relatore*. Ho posto la questione in termini problematici, non è una proposta formale.

CLAUDIO VITALONE. Sono tante le questioni che potremmo suggerire alla riflessione della Commissione, ma credo sia corretto fermarci al punto in cui siamo giunti, con le proposte che abbiamo racchiuso in uno specifico articolato.

Anche a nome del collega Rizzo, desidero ringraziare i colleghi per il conforto che è derivato dai loro interventi. Certamente questo è un lavoro che non ha la presunzione di essere perfetto; è un lavoro che rappresenta il prodotto di un confronto serrato, leale, appassionato, che ha anche scontato divaricazioni ideologiche diverse e forti su problemi importanti della scelta legislativa.

Ritengo doveroso dire grazie anche ai funzionari dell'Amministrazione dell'Interno ed ai Magistrati dell'Amministrazione della Giustizia che con noi hanno lavorato per diversi mesi. Le loro indica-

zioni hanno evitato anomalie e distrofie normative, facili a consumarsi quando si opera su un complesso così vasto e diversificato qual è la legge Rognoni-La Torre.

Rimane ferma un'idea, cioè quella di poter finalmente realizzare un giorno un testo unico in questa complessa materia. Questa mattina *in extremis* abbiamo recuperato una norma che dovrebbe servire a dirimere conflitti interpretativi che si affacciano addirittura sui meccanismi sanzionatori che nascono dal coordinamento della legge 27 dicembre 1956, dalla legge del 1965 e dalla legge n. 646 del 1982.

Spero che questo lavoro possa essere arricchito dal confronto parlamentare e che possa meritare, soprattutto alla Commissione, un positivo apprezzamento come risposta non già alle polemiche — che servono sempre e soltanto di stimolo — ma alla richiesta di evadere quegli obblighi che il sistema di funzioni assegnato dall'articolo 32 della legge istitutiva ci pone, cioè rendere sempre più attuale ed adeguata la nostra proposta come strumento per correggere le tante distorsioni che registriamo, giorno per giorno, nella lotta alla criminalità organizzata.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare i colleghi che hanno fatto parte del Comitato ristretto e che hanno lavorato negli ultimi mesi per preparare questa discussione; ringrazio, inoltre, i colleghi che sono intervenuti sia in questa seduta, sia nelle precedenti e che hanno dato il loro apporto problematico e di approfondimento agli argomenti prospettati dal Comitato ristretto.

Anch'io ritengo molto positivo il lavoro svolto finora e in questo senso mi esprimo nella stessa direzione nella quale si sono espressi i colleghi di tutte le parti politiche. Applicando correttamente quanto disposto dall'articolo 32 della legge istitutiva dobbiamo presentare al Parlamento una relazione che contenga le linee di proposta che qui sono emerse; è chiaro che tali linee di proposta si tradurranno in un testo formale, legislativo, che il presidente coordinerà insieme con i

commissari che hanno preparato il lavoro, interpellando quei colleghi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che vorranno firmare il provvedimento. La relazione servirà di stimolo al Parlamento per tracciare un iter legislativo molto rapido.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

### **Sui lavori della Commissione.**

MASSIMO TEODORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

MASSIMO TEODORI. Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. È vero, signor Presidente che abbiamo ottenuto come risultato l'acquisizione dei documenti ispettivi della Banca d'Italia, tuttavia, non posso dichiararmi soddisfatto che tale acquisizione abbia avuto luogo per il tramite del Tesoro. Infatti, se si avalla la possibilità che la Commissione riceva la documentazione richiesta (in questo caso, della Banca d'Italia) non dagli enti che la formano ma dall'esecutivo, si pone in essere una procedura molto grave per i lavori e la dipendenza della Commissione stessa dal Governo. Inoltre, avallando una simile procedura, permettiamo alla Banca d'Italia di farsi schermo del segreto di Stato per negare la documentazione alla Commissione. A mio avviso, signor Presidente, colleghi, non possiamo accettare questo « circuito », questo « tramite » del Ministero perché anche se otteniamo il risultato voluto si costituisce un precedente gravissimo quanto ai lavori e ai compiti della Commissione.

SERGIO FLAMIGNI. Non deve costituire un precedente!

MASSIMO TEODORI. Non sono sufficienti le invocazioni; vi è il precedente nel momento stesso in cui esso si determina.

Invito pertanto la Commissione a riflettere, nei tempi, nei modi e nella sede che riterrà opportuni, sulla questione in oggetto, perché, a mio avviso, su di essa si dovrà senz'altro arrivare ad un pronunciamento.

Mi pare, poi, che questa Commissione non abbia mai deciso formalmente il regime al quale dovevano essere sottoposti i documenti allorquando fossero stati acquisiti e abbia rinviato ogni discussione al momento in cui tali documenti sarebbero arrivati. Stanti i tempi e la mole notevole dei documenti, propongo che essi vengano distribuiti in fotocopia a tutti i commissari, con il vincolo della non diffusione (analogamente a quanto avvenuto in altre Commissioni allorquando si è trattato di prendere visione di documenti molto delicati). Qualora questa mia proposta non venga accettata, chiedo che il problema venga discusso subito in Commissione, onde evitare eventuali pregiudizi e difficoltà per i risultati stessi del nostro sopralluogo a Napoli. La mia proposta, dunque, Presidente, è che il documento sia distribuito ai commissari con il vincolo della riservatezza, vincolo che, naturalmente, è d'onore per dei parlamentari; qualora tale proposta non fosse accettata dal Presidente ritengo che la questione debba essere sottoposta a deliberazione da parte della Commissione, avendo noi sempre stabilito che il regime di consultazione dei documenti sarebbe stato deciso nel momento in cui i documenti stessi fossero pervenuti alla Commissione. Mi pare pertanto pertinente discutere nel caso in cui non vi sia accordo consensuale sulle modalità di consultazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Saporito. Ne ha facoltà.

LEARCO SAPORITO. Abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo proposti, cioè quello di avere i documenti delle risul-

tanze ispettive della Banca d'Italia. Non credo si possa condividere la preoccupazione di principio del collega Teodori, perché in realtà (ed invito Teodori ad andare a vedere il testo della legge istitutiva) vi era una differenza nei rapporti fra il Governo, i singoli ministri, questa Commissione e invece le pubbliche amministrazioni o gli enti sottoposti al controllo. Vi erano dei vincoli e dei limiti per le amministrazioni statali che non esistono con il Governo, dove il rapporto è di tipo politico. Mi pare che la soluzione che è stata trovata sia conforme a questa diversità di posizione che la legge istitutiva e il nostro regolamento hanno espressamente previsto.

Per quanto riguarda il secondo dato, cioè quello di avere soltanto la disponibilità a leggere in sede i documenti pervenuti, mi sembrerebbe di creare un fastidio ai componenti la Commissione; infatti, poiché la riservatezza si avrà nell'uno o nell'altro caso, tanto vale, se non si tratta di migliaia di documenti, mettere a disposizione di ciascun commissario i documenti in fotocopia, con la riservatezza che era nel vincolo iniziale.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il senatore Palumbo. Ne ha facoltà.

**VINCENZO PALUMBO.** Vorrei dare atto al Presidente, a nome del gruppo liberale, di aver puntualmente e con vigore riaffermato, nella lettera indirizzata al governatore della Banca d'Italia, le posizioni emerse in sede di Commissione.

Quanto alla risposta del governatore della Banca d'Italia, desidero fare alcune osservazioni, che sono sostanzialmente uguali a quelle del collega Teodori; prendiamo atto che questi documenti finalmente sono arrivati alla Commissione, ma dobbiamo anche evidenziare che sono arrivati per una via che non è quella che la stessa Commissione aveva indicato. È singolare che il governatore della Banca d'Italia mentre in un primo tempo aveva ritenuto di contestare il segreto d'ufficio al Parlamento, che non è certamente una pubblica amministrazione, non si sia pre-

occupato di fare altrettanto nei confronti del Ministero del tesoro, il quale, pur esercitando poteri particolari sulla Banca d'Italia, è certamente una pubblica amministrazione.

**SAVERIO D'AMELIO.** Si tratta del ministro, non del Ministero!

**VINCENZO PALUMBO.** Il ministro è soltanto una impersonificazione del Ministero, che è senz'altro una pubblica amministrazione. Il ministro è un dipendente pubblico, tanto che l'indennità che percepisce è uno stipendio.

Trovo del tutto singolare il richiamo alla segretezza che poteva essere invocato, mentre lo stesso non è stato fatto nei confronti del Ministero, e non poteva ugualmente – almeno credo – essere invocato. Questo dimostra che quanto meno la prima delle lettere del governatore della Banca d'Italia era, contemporaneamente, interlocutoria ed evasiva.

Non credo sia il caso di farne una « guerra di religione », ma certe affermazioni di principio, per il valore che possono avere i verbali, devono essere fatte e, per la parte che mi riguarda, ho ritenuto che questa osservazione dovesse essere fatta.

Per quanto riguarda gli aspetti pratici che concernono la consultazione dei documenti, ritengo, nei fatti, quasi impossibile per noi commissari accedere agli uffici della Segreteria della Commissione per consultarvi tali documenti, non fosse altro per il fatto – diciamo così – che dovremmo metterci in fila o prenotarci. Sarebbe quindi giusto e pratico fare fotocopie dei documenti e distribuirle in tempi brevissimi a tutti i commissari, con l'obbligo della riservatezza.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il senatore Ferrara Salute. Ne ha facoltà.

**GIOVANNI FERRARA SALUTE.** Mi dichiaro totalmente in disaccordo con le valutazioni espresse dai colleghi sulla conclusione della vicenda Banca d'Italia, nel corso della quale probabilmente vi

sono stati (anche per quanto mi riguarda) equivoci formali e sostanziali. Risulta abbastanza chiaro oggi che la funzione di vigilanza dell'istituto di emissione non dipende dal suo governatore bensì del ministro del Tesoro in qualità di presidente del CICR, in base ad un decreto del Capo provvisorio dello Stato De Nicola.

Le funzioni tipiche della Banca d'Italia prevedono un margine amplissimo (in certi casi addirittura totale) di autonomia, anche nei confronti del ministro del Tesoro; questa specifica funzione della vigilanza, che all'inizio non aveva e che soltanto successivamente le è stata affidata, dipende senz'altro — come ho già detto — dal ministro del Tesoro. La Commissione ha quindi ottenuto i rapporti ispettivi proprio da chi doveva averli ed è impensabile che la Banca d'Italia, e per essa il suo governatore, rimettendoli al Ministro del tesoro, suo referente ultimo, abbia violato il segreto d'ufficio. Mi pare quindi che, a conclusione della vicenda Banca d'Italia, tutti i soggetti, più o meno direttamente coinvolti, ne siano usciti bene e che la Commissione abbia ottenuto — come ho appena detto — i risultati desiderati.

Penso, giunti a questo punto, che possiamo senz'altro procedere all'esame dei documenti.

Quanto all'altro aspetto, relativo alla consultazione dei documenti e sul quale si è soffermato il collega Teodori, desidererei formulare alcune considerazioni. Se si decide che i commissari sono tenuti alla riservatezza per quanto concerne i rapporti ispettivi provenienti dalla Banca d'Italia, riterrei allora che non vi sia altra strada (e questo come garanzia per tutti i membri di questa Commissione) che questi documenti vengano conservati negli uffici della Commissione ed ivi consultati senza che vi sia la possibilità di fare fotocopie o prendere appunti. D'altronde, io stesso ho già seguito tale procedura nel momento in cui ho voluto prendere cognizione del rapporto sulla Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania. Questa procedura a me pare necessaria — come ho già detto — ai fini di

garanzia per tutti i membri della Commissione poiché — pur escludendo qualsiasi comportamento doloso — vi sono mille motivi accidentali per i quali le fotocopie consegnate a ciascun commissario possono finire sui giornali. Dico questo perché non vorrei che se capitasse una cosa del genere, prescindendo dal comportamento doloso o colposo o del tutto accidentale qualche commissario, compreso il sottoscritto, debba giustificarsi o smentire il proprio coinvolgimento nella vicenda. Se verrà adottata la decisione di fornire fotocopie ai membri della Commissione, dichiaro fin d'ora, a nome del gruppo repubblicano, che le rifiuterò, continuando a consultare i rapporti nella sede degli uffici, come ho già fatto in passato.

LEARCO SAPORITO. Il ragionamento che è stato alla base del mio intervento partiva dal presupposto che erano stati resi pubblici gli atti; una decisione, questa, da me non condivisa. Lei, Presidente, ha avuto modo di dichiarare che i documenti sono pubblici...

PRESIDENTE. No, assolutamente. Ho detto soltanto che tali documenti erano a disposizione dei commissari, per essere consultati. Il ragionamento del suo intervento, senatore Saporito, è partito da informazioni errate.

Ha chiesto di parlare il senatore Vitalone. Ne ha facoltà.

CLAUDIO VITALONE. Signor Presidente, mi pare che, tutti d'accordo, abbiamo riaffermato che di fronte alla primaria esigenza della lotta al fenomeno della criminalità, di cui questa Commissione costituisce un simbolo ed una « trincea » avanzata, deve cedere qualunque velo di discrezione e di riservatezza. In termini prettamente giuridici ritengo che alla Commissione non sia opponibile il segreto di ufficio ma, eventualmente, solo il segreto di Stato con quelle particolari procedure che debbono essere rispettate in questo caso. Mi pare che questo discorso abbia rappresentato il fulcro della richiesta di cui Ella, signor Presidente, si è

fatto puntualmente interprete nei confronti del governatore della Banca d'Italia in due occasioni. Nella seconda abbiamo addirittura ribadito che l'importante ventaglio di compiti che la Commissione è chiamata per legge ad esercitare e l'obbligo di eseguire le direttive del Parlamento imponevano un approfondimento nella direzione dell'attività svolta da due importanti istituti di credito; di talché la Commissione aveva interesse precipuo ad acquisire le risultanze dell'indagine ispettiva demandata ed eseguita dalla Banca d'Italia senza altra remora che non fosse quella di garantire un'ovvia, riservatezza sul contenuto dei documenti che ci sarebbero stati trasmessi.

A questo punto, l'unico fatto nuovo è l'adempimento alla nostra richiesta da parte del Ministero del tesoro. Io, però, signor Presidente, prima di esprimere un giudizio sulle modalità da seguire per custodire sul piano della riservatezza questi atti, vorrei leggere la lettera che il Ministro del tesoro ci ha inviato. Onestamente, infatti, non la conosco, so soltanto che è composta da tre cartelle. Dato che per formalizzare un mero accompagnamento bastano due righe, evidentemente il Ministro ha qualcosa da dirci. Mi sembra inoltre che, prima di stabilire ciò che dovremmo fare sul piano delle formalità di consultazione, dovremmo capire cosa è contenuto in questi documenti; perché, signor Presidente, se si trattasse di « aria fritta », non credo che qualcuno di noi avanzerebbe una riserva sulla divulgazione di atti che non dicono niente. Diversa risposta dovremmo dare nel caso in cui vi fossero prospettazioni di particolare rilievo e delicatezza, e se tali prospettazioni inerissero a fatti estranei ai compiti della Commissione. Oggi non si tratta, signor Presidente, di tracciare una direttiva valida per l'avvenire; forse ci saremmo dovuti dar carico prima di stabilire alcuni codici di comportamento; oggi si tratta di prendere una decisione sul caso concreto. In linea generale, sono assolutamente d'accordo con le prime affermazioni del collega Saporito che mi

sembrano ripetere sostanzialmente quanto affermato dal collega Teodori, e cioè che i commissari devono essere posti in grado di esercitare al meglio le proprie funzioni senza dover essere costretti a disagi quali quelli inevitabilmente connessi con una certa modalità di consultazione degli atti. Questo principio generale, però, deve tollerare adeguate eccezioni, ove di queste si possa apprezzare la fondatezza. Allora dico: diamo lettura in seduta riservata della lettera del Ministro del tesoro perché non sappiamo quale sia il contenuto di questo documento che potrebbe riconnettersi a fatti sui quali si deve garantire un minimo di riservatezza. Questo mi sembra infatti il modo più lineare e corretto di procedere. Mi rendo conto che se si vuole divulgare il contenuto di un atto, sia che se ne estraiga fotocopia, sia che ci si metta a copiarlo, il discorso non è riparabile; però noi abbiamo l'obbligo di assumere determinate regole di comportamento quando siamo chiamati a vigilare, con senso di responsabilità, sulla tutela degli interessi che sono deferiti anche ad altri organi. Faccio una banale osservazione: la Banca d'Italia non è un organismo che comincia e finisce nell'esercizio di una generica funzione di vigilanza sul sistema creditizio; la Banca d'Italia è un organo che ha funzioni delicatissime che si connettono anche allo svolgimento di compiti sul piano internazionale che presuppongono non soltanto che sia intatto il prestigio dell'organo stesso, ma anche che di esso non si possa dire che è una « groviera », cioè permeabile a qualunque tipo di indiscrezione. Determinati aspetti dell'attività creditizia non riguardano la Commissione antimafia, non riguardano la lotta alla criminalità organizzata, riguardano invece la tutela di determinati interessi ai quali noi dobbiamo prestare diligente attenzione.

La mia proposta conclusiva, dunque, signor Presidente, è la seguente: differiamo la decisione sul metodo della lettura o della divulgazione al momento della lettura, almeno, della lettera del

Ministro ed eventualmente anche dei documenti, in seduta riservata di questa Commissione.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il senatore Flamigni. Ne ha facoltà.

**SERGIO FLAMIGNI.** Signor Presidente mi limito ad affermare che ritengo opportuno prendere visione della lettera del Ministro del tesoro e successivamente decidere, in sede di Ufficio di Presidenza, sulle altre questioni. Dichiaro che il gruppo comunista è favorevole all'adozione di un metodo il più snello possibile, affinché ogni commissario sia messo nelle condizioni di lavorare senza avere disagi particolari. Ho infatti esperienza di altre Commissioni ed ho notato che maggiore è il numero dei documenti messi a disposizione dei parlamentari, più proficuo risulta in nostro lavoro. È comunque evidente che nel caso specifico siamo di fronte ad un problema. Mi riservo di decidere quando, in sede di ufficio di presidenza, saremo in grado di esaminare la questione con maggiore cognizione di causa. Può anche darsi, infatti, che, visto il materiale, non sussistano elementi di riservatezza tali da richiedere procedure speciali. Dato che oggi il plico ci è giunto sotto forma di lettera riservata, con tanto di sigillo, è opportuno esaminarlo.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il senatore Martorelli. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO MARTORELLI.** Signor Presidente, quello che è certo è che non esiste un segreto di ufficio né un segreto di Stato; esiste la riservatezza e, come dice il collega Flamigni, è giusto che l'Ufficio di Presidenza ne accerti la consistenza. Al di là di quest'ambito non si può andare.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, su questa vicenda desidero dire una parola molto chiara: la nostra richiesta è stata legittima, come abbiamo argomentato nella lettera di cui mi avete dato atto. Noi abbiamo ottenuto i documenti in

questione non solo di fatto, ma anche perché ci spettavano, perché sarebbe stato illegittimo opporsi alla nostra richiesta. L'unica differenza tra la procedura seguita da questa Commissione e quella che avrebbe potuto seguire una Commissione d'inchiesta sta nel fatto che noi, sulla base della legge istitutiva di questa Commissione, possiamo richiedere senza che ci possa essere opposto il segreto d'ufficio, mentre una Commissione d'inchiesta avrebbe potuto ordinare al governatore della Banca d'Italia di esibire quel documento, altrimenti si sarebbe potuto disporre, da parte della Commissione, il sequestro; questo noi non avremmo potuto farlo, quindi vi è un elemento che definirei di specialità nel nostro diritto e nella legittimità della nostra richiesta. Quanto alle modalità per ottenere che la nostra legittima richiesta fosse soddisfatta, non vi era altra strada che quella suggeritami dalla Commissione stessa, cioè rivolgersi al ministro, per delega del quale, in quanto presidente del Comitato del credito e del risparmio, la Banca d'Italia esercita le funzioni di vigilanza sulla base del regio decreto legge del 1936.

Questi rapporti ispettivi sono nelle nostre mani legittimamente e non surrettiziamente attraverso una *escamotage* di ordine procedurale.

Il governatore della Banca d'Italia non ci ha opposto un divieto, in tal caso la sua posizione sarebbe stata illegittima ed io sarei qui a proporre alla Commissione di intervenire nei confronti di tale illegittimità.

A questo punto il problema è opinabile, in quanto si tratta di materia inedita per il dibattito parlamentare ed anche istituzionale, e quindi, secondo me, è opportuno che la Commissione, in un secondo momento, torni a riflettere su questo aspetto formale, anche perché alcuni colleghi hanno richiesto l'acquisizione di altri documenti riguardanti altri istituti di credito. È necessario definire il problema dei rapporti e regolarlo in base ai principi vigenti nel nostro ordinamento.

Ho dato una rapida occhiata alla lettera del Ministro, ma non ho potuto leggerla attentamente e non ho potuto riflettere. Ritengo, comunque, che sarebbe corretto, anche nei confronti dei colleghi assenti, discutere della questione in una prossima seduta della Commissione, che potrebbe aver luogo prima del viaggio a Napoli.

Sono state portate argomentazioni contrastanti circa l'acquisizione della documentazione pervenuta dalla Banca d'Italia. Molte di queste argomentazioni sono fondate, da ultima quella del senatore Ferrara il quale ha detto: « Badate, ad ogni buon conto, io rifiuto »; quindi il gruppo repubblicano intende rifiutare un'eventuale acquisizione individuale della documentazione.

Dobbiamo considerare, colleghi, che si tratta di una documentazione ponderosa: dovremmo fornire ai commissari solo copia del rapporto ispettivo, o anche della documentazione allegata ?

Con il rapido sguardo che ho dato alla lettera del Ministro, ho potuto capire che mentre si riconosce la legittimità della nostra richiesta e si ribadisce che non vi è possibilità di opporre alla nostra Commissione il segreto d'ufficio, viene tuttavia sottolineata una serie di cautele che la Commissione autonomamente, nella sua sensibilità, deve tener presenti.

La mia proposta è questa: mettere a disposizione dei colleghi la lettera del ministro, appena l'avrò letta attentamente; convocare al più presto, anche domani, l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, per raccogliere tutti i pareri e formulare una proposta per la Commissione.

Questa materia avrà bisogno di uno studio molto attento, anche perché la questione della procedura deve essere commisurata al nostro obiettivo che non è solo quello di conoscere, ma è quello di conoscere per prendere poi una determinata deliberazione nel merito, per quelli che sono i nostri compiti specifici.

Vi potrebbe essere tutta una serie di questioni sulle quali sarebbe bene attirare l'attenzione delle Commissioni fi-

nanze e tesoro del Senato e della Camera. Anche di questo è necessario che la Commissione discuta.

Un ulteriore modo per consentire la conoscenza dei documenti potrebbe essere quello di predisporre una pluralità di copie presso gli uffici della Commissione per una consultazione, anche contemporanea, di più colleghi.

Una simile decisione, però, vorrei che non fosse presa al termine di una seduta che non aveva neppure l'argomento all'ordine del giorno, ma in una apposita riunione.

Propongo quindi di riunire al più presto l'Ufficio di Presidenza per ordinare la materia, sia per quanto riguarda i modi di conoscenza da parte di commissari, sia per quanto riguarda la lettera del Ministro - che pongo a disposizione dei colleghi sia per quanto riguarda i documenti e di chiamare poi la Commissione a decidere in base ad una prelettura dei documenti, che potrà avvenire a partire da domani. A tal proposito la Commissione potrebbe riunirsi prima del viaggio a Napoli.

**MASSIMO TEODORI.** La documentazione, quindi, sarà in consultazione da domani ?

**PRESIDENTE.** Ritengo di sì, perché questo rientra nella deliberazione che abbiamo già adottato.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il deputato Rizzo. Ne ha facoltà.

**ALDO RIZZO.** Ritengo che questa sia una strada opportuna, ma credo che sia il caso di avere più copie di tale documentazione per consentire - ferma restando la disciplina suggerita dal Presidente, e cioè la possibilità di prendere visione dei documenti nei locali della Commissione - a più commissari, di prenderne visione contemporaneamente.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il senatore D'Amelio. Ne ha facoltà.

**SAVERIO D'AMELIO.** Esprimendo l'augurio che la Commissione non vorrà disquisire o impantanarsi addirittura in una vicenda che è nata com'è nata – e per la quale credo che il senso di responsabilità di tutti noi non ci farà perdere di vista l'obiettivo principale, che non è certo quello di andar dietro a dei collage che sono circolati e che ci hanno portato a prendere queste posizioni – ritengo che sia indispensabile una riunione della Commissione prima del viaggio a Napoli. Il Banco di Napoli è una delle istituzioni portanti della regione e noi dobbiamo essere preventivamente informati e comunque orientati. Ognuno di noi avrà un proprio punto di vista, dopo aver consultato – come correttamente suggeriva il Presidente – i documenti, ma è necessario un dibattito della Commissione che ci consenta di tener un atteggiamento che sia il più organico e il più omogeneo possibile.

**PRESIDENTE.** Vorrei ora che la Commissione si esprimesse sulla proposta del collega D'Amelio, il quale chiede che la Commissione dibatta sul merito prima del viaggio a Napoli. Questo sarà possibile solo martedì prossimo.

Faccio presente al collega D'Amelio che, per esaminare e dibattere un simile argomento, io vorrei sentirmi « nell'articolo del regolamento » che consente al Presidente di nominare un relatore, fermo restando il diritto di tutti i commissari di prendere conoscenza del materiale. Altrimenti su che cosa dibattiamo? Occorre una relazione di un commissario, il quale presenti...

Onorevoli colleghi, ho piacere che vi concertiate, però bisogna pronunciarsi su questo. Ha chiesto di parlare il deputato Teodori. Ne ha facoltà.

**MASSIMO TEODORI.** Ritengo che non sia un metodo né funzionale né politicamente giusto né parlamentare che su taluni documenti della Commissione venga svolto un dibattito con un relatore. In altri termini, i documenti entrano nel patrimonio della Commissione secondo la conoscenza di ciascun membro.

La procedura secondo la quale si dibatte complessivamente, si nomina un relatore e via dicendo, è superflua. Questo documento, come tutti gli altri, entra a far parte del patrimonio, degli atti della Commissione e, quindi, della conoscenza dei singoli membri i quali, nel momento in cui verrà affrontato il problema, ne faranno l'uso che riterranno opportuno.

Non sono assolutamente d'accordo in primo luogo, che se ne dibatta pregiudizialmente; in secondo luogo, che se ne dibatta nominando un relatore: a mio avviso, è una procedura burocratica che non appartiene alla natura ed agli scopi della Commissione.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il deputato Garavaglia. Ne ha facoltà.

**MARIAPIA GARAVAGLIA.** Tenuto conto della mole dei documenti da esaminare nonché della loro disomogeneità rispetto alla materia (non necessariamente saremmo in grado di individuare il materiale utile ai fini del sopralluogo campano) si potrebbe seguire un metodo omogeneo. In sostanza, propongo che nel corso del sopralluogo in Campania venga escluso l'esame dei problemi relativi al Banco di Napoli. Tale materia, potrebbe essere acquisita in sede di esame dei documenti.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il senatore Flamigni. Ne ha facoltà.

**SERGIO FLAMIGNI.** Poiché abbiamo acquisito i documenti e da domani siamo in condizione di esaminarli, ritengo sia dovere di ognuno di noi – prima di andare a Napoli – compiere uno sforzo al fine di venire a conoscenza del materiale relativo al Banco di Napoli.

**PRESIDENTE.** Questo è assicurato.

**SERGIO FLAMIGNI.** Personalmente, non assumerei nessun impegno di astenermi dall'esaminare il materiale: anzi, proprio perché la documentazione è a nostra disposizione, la leggeremo.

Ricordo che in un Ufficio di Presidenza si sostenne la tesi di soprassedere all'effettuazione di un'audizione dei dirigenti del Banco di Napoli in quanto prima avremmo dovuto esaminare la documentazione. Ora siamo in grado di leggerla, quindi, ritengo doveroso recandoci a Napoli, prevedere l'audizione dei dirigenti del Banco di Napoli o di coloro che in materia consideriamo utile ascoltare.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il deputato Cafarelli. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO CAFARELLI.** Condivido l'esigenza espressa di acquisire la conoscenza degli atti pervenuti, però, in una precedente riunione la Commissione deliberò di trattare un solo argomento nella seduta odierna. Molti colleghi sono impegnati nella campagna elettorale e, pertanto, non possono sapere che da domani si può esaminare la documentazione. Per correttezza nei confronti degli assenti, dovremmo operare diversamente.

Il senatore Flamigni propone addirittura di modificare il calendario della visita a Napoli dal momento che abbiamo acquisito questi atti, ed io ripeto che gran parte dei colleghi sa che oggi avremmo dovuto trattare un solo argomento.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il deputato Rizzo. Ne ha facoltà.

**ALDO RIZZO.** Ci troviamo di fronte a diverse esigenze alle quali dobbiamo corrispondere. Esiste il problema della visita a Napoli, la quale impone che i commissari siano messi in condizione di leggere il contenuto degli atti.

Inoltre, vi è la questione relativa alla pubblicità dei rapporti ispettivi. Al riguardo, vorrei ricordare la disposizione contenuta nell'articolo 20 del regolamento della nostra Commissione. Per la verità, tale articolo, sul punto, non ha una dizione molto chiara perché al secondo comma precisa: « nel caso di atti, delibere o documenti segreti ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo

15... ». L'articolo 15, a sua volta, sancisce che « la Commissione, per l'adempimento dei suoi compiti può chiedere ai ministri informazioni, notizie, dati, eccetera... Può altresì chiedere ai membri del Governo di riferire anche per iscritto in merito all'esecuzione di altra legge o indirizzo. La Commissione può richiedere agli organi dello Stato e a enti sottoposti a controllo o a vigilanza ministeriale notizie e informazioni ». Ciò farebbe presumere che il riferimento all'articolo 15 comporta che gli atti inviati dalla Banca d'Italia dovrebbero essere ritenuti segreti ai sensi dell'articolo 20, con possibilità, quindi, dell'ammissione all'archivio soltanto dei componenti della Commissione vincolati all'obbligo del segreto.

Nulla dice il testo circa l'eventualità che — fermo restando l'obbligo di rispettare il segreto — sia data copia ai singoli commissari. È una questione che merita di essere affrontata e chiarita.

A questo punto, sarei dell'avviso di mettere tutti i commissari in grado di conoscere i documenti attraverso più copie degli stessi; inoltre, ritengo opportuno fissare una riunione dell'Ufficio di Presidenza, al fine di fornire una interpretazione univoca dell'articolo 20 del regolamento della Commissione, che eviti per il futuro il ripetersi di queste discussioni.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il deputato Armato. Ne ha facoltà.

**BALDASSARE ARMATO.** Per quanto riguarda la proposta avanzata dal senatore Flamigni, ritengo che l'eventuale modifica del programma del sopralluogo in Campania in relazione alla conoscenza degli atti, debba essere effettuata in modo ordinato, cioè consultando tempestivamente i documenti forniti, in modo da consentire un comportamento che riesca a conciliare le esigenze di indagine con quelle di riservatezza.

Non so se il tempo intercorrente tra la riunione di martedì ed il viaggio che inizia mercoledì, è congruo per garantire tale ordine dei lavori della Commissione:

la risposta spetta al Presidente, il quale se ne assume la responsabilità derivante dal suo incarico.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il deputato Mannino. Ne ha facoltà.

**ANTONINO MANNINO.** Desidero sottoporre al Presidente ed ai colleghi la valutazione dell'opportunità di un breve slittamento della visita a Napoli, al fine di permettere ai commissari di prendere visione dei rapporti ispettivi.

Ritengo assolutamente pertinenti e legittime non solo le osservazioni formulate dalla collega Garavaglia, ma anche le preoccupazioni espresse dal collega Cafarelli. Personalmente, sarei interessato a seguire la questione relativa a Napoli, ma materialmente non potrò farlo in quanto, dopo un mese di assenza dai lavori parlamentari, ho un problema — diciamo così — di « rientro » nel lavoro.

Quindi, ritengo congruo il termine di una settimana. Diversamente possiamo trovare tutti gli *escamotages* che vogliamo, ma il problema reale rimane una più diffusa conoscenza dei documenti, evitando una sorta di rimozione. Sono convinto della giustezza dell'osservazione della collega Garavaglia, ma credo che andare a Napoli e non parlare del Banco di Napoli sarebbe un'operazione politicamente... Non so come ne potrebbe uscire la Commissione, se non dando una sensazione quasi di reticenza.

Non è così, sappiamo che non è così; ritengo che per una questione di tempi, fra l'altro non particolarmente grave, ci potremmo trovare in una situazione politicamente non bella, non simpatica.

**PRESIDENTE.** Desidero fare una puntualizzazione. Purtroppo, come lei può vedere, collega Teodori, discutere argomenti che non sono all'ordine del giorno può portare delle conseguenze contrarie alle intenzioni di tutti. La Commissione ha dibattuto per più sedute sulla questione del sopralluogo a Napoli; francamente ora non mi sento in condizioni di poter procedere ad un rinvio, né la Commis-

sione che questa sera si sta riunendo è preparata ad un argomento del genere.

**ALDO RIZZO.** È arrivato molto materiale ?

**PRESIDENTE.** Sì. È esatto ciò che ha detto il senatore Flamigni, cioè che per quanto riguarda l'appuntamento di Napoli era stata riservata alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza l'opportunità di chiamare o meno a Napoli, in questa occasione, i rappresentanti del Banco di Napoli. Ci fu una riserva di questo genere nell'Ufficio di Presidenza, però si decise nel senso che sarebbe stato meglio conoscere prima di che cosa si trattasse.

Ora, la proposta di rinvio, badate bene, significa che non procederemo al sopralluogo entro l'estate, in quanto abbiamo visto che la data prevista rappresenta l'ultimo termine possibile per i lavori delle Camere. Infatti, il Parlamento sarà chiamato a fare altre cose durante i prossimi giorni; noi stessi ci dovremo occupare di molte altre questioni. Non mi pare, quindi, che il sopralluogo a Napoli possa essere rinviato.

In ogni caso, mi sembrerebbe estremamente scorretto aver convocato diverse volte tanti funzionari e tante persone; un rinvio all'ultimo momento getterebbe nel discredito la Commissione.

L'altro aspetto della questione, evidenziato dalla collega Garavaglia, non mi pare possa essere stabilito in via così formale; se ho capito bene, la collega Garavaglia intendeva non finalizzare l'intero sopralluogo a Napoli a quella questione, perché sempre su quella questione possiamo tornarci, e dobbiamo tornarci, attraverso il dibattito in Commissione. Inoltre, non esiste soltanto il problema del Banco di Napoli, esiste anche quello della Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania. Oggi non sono presenti né il collega Frasca, né il collega Mancini, che sulla questione hanno portato avanti una fiera discussione; noi dovremo ordinare la materia, e nulla toglie che in occasione del sopralluogo a Napoli, nei colloqui che avremo con tutte le persone che abbiamo

convocato, riferimenti e domande relativi alla questione possano essere legittimamente posti.

Per esempio, io vorrei sapere se sia stata fatta o meno una denuncia, quando e a quale autorità, e se questa autorità abbia agito; credo che questo rientri nei compiti della nostra Commissione. In più, non occorre aspettare un mese o due dopo aver letto questo rapporto; tra l'altro tale rapporto, nella misura in cui lo vogliamo, lo possiamo leggere nelle prossime ore e nei prossimi giorni, cioè prima di recarci a Napoli.

Ritengo, quindi, che non sia necessario procedere ad un rinvio né tacere sul Banco di Napoli; non è affatto così. Possiamo utilmente effettuare il sopralluogo e parlare, nella misura in cui sia possibile e proficuo ai fini dello stesso sopralluogo, della questione in oggetto. Dopo di ciò, in sede di Commissione discuteremo sia della situazione campana, sia del problema più generale del sistema creditizio, in particolare delle due banche che ci interessano.

Ha chiesto di parlare il senatore Palumbo. Ne ha facoltà.

VINCENZO PALUMBO. Vorrei evidenziare una difficoltà di ordine materiale, di cui comunque dobbiamo prendere atto. A seguito del protrarsi della discussione su alcuni disegni di legge, il Senato affronterà la prossima settimana un argomento che, invece, si pensava di affrontare e risolvere la settimana scorsa, vale a dire il dibattito sulla libertà e la violenza sessuale. Questo comporterà per i senatori, o almeno per molti di noi, l'obbligo della presenza in aula; si tratta di una difficoltà che deve essere evidenziata.

PRESIDENTE. In questa Commissione era stata avanzata la proposta di una data che fu spostata a seguito dell'intervento dei senatori, i quali manifestarono le loro difficoltà per lo stesso motivo.

VINCENZO PALUMBO. Purtroppo la discussione è slittata e non ci si può far niente.

PRESIDENTE. Non credo sia slittata proprio al 26, 27 e 28 giugno.

VINCENZO PALUMBO. È slittata alle giornate del 25 e del 26.

PRESIDENTE. Non sono affatto disposto ...

VINCENZO PALUMBO. Purtroppo non abbiamo il dono dell'ubiquità!

PRESIDENTE. Non mi riferisco a lei, senatore Palumbo! Non sono affatto disposto ad assumermi la responsabilità del cosiddetto « insabbiamento », su cui continuamente si fanno campagne di stampa.

SAVERIO D'AMELIO. Non c'è questo.

PRESIDENTE. Sì, c'è questo, e lei lo sa, senatore D'Amelio. Non si può immobilizzare la Commissione.

CLAUDIO VITALONE. La nostra proposta è di tenere ferme eventualmente le giornate di venerdì e sabato, spostando le udienze del giovedì al lunedì.

PRESIDENTE. Guardate che i presidenti dei tribunali e i procuratori della Repubblica hanno organizzato i loro calendari sulla base delle nostre indicazioni. Questa Commissione non può continuamente smentire se stessa!

CLAUDIO VITALONE. Non si tratta assolutamente di « insabbiamento »; il collega Palumbo rappresentava soltanto un'esigenza reale di molti di noi.

PRESIDENTE. Ho specificato che non mi riferivo affatto al collega Palumbo. Ha chiesto di parlare il deputato Armato. Ne ha facoltà.

BALDASSARE ARMATO. Vorrei ricordare al Presidente che, al di là degli aspetti spettacolari che può avere la visita di una Commissione, il viaggio di una Commissione non esaurisce il suo la-

vorò. Vorrei, quindi, delegare pienamente all'Ufficio di Presidenza e, in particolare, al Presidente, la possibilità di tenere ferma la visita a Napoli e l'opportunità di convocare e ascoltare le persone che, in relazione ai fatti del Banco di Napoli, possono venire a Roma o la possibilità che in un secondo tempo la Commissione possa effettuare un altro viaggio. Questo fa parte dei doveri dell'Ufficio di Presidenza che, essendo figlio dei partiti, è in grado di darci più ordine di quanto possiamo fare noi.

**PRESIDENTE.** Credo che la raccomandazione del collega Armato sia stata utile. Dichiaro chiusa la seduta.

**La seduta termina alle 19,40.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
COMMISSIONI BICAMERALI  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI*  
**PROF. MARIO PACELLI**

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO